

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 29.11.2002)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE MORTUARIE

- Art. 6 Depositi di osservazione e obitori
- Art. 7 Camera mortuaria

CAPO III FERETRI

- Art. 8 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 9 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 11 Forniture gratuite dei feretri
- Art. 12 Piastrine di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 13 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 14 Diritti del Comune
- Art. 15 Riti religiosi
- Art. 16 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 17 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 18 Trasporti per o dall'estero
- Art. 19 Trasporto di resti mortali e ceneri
- Art. 20 Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 21 Elenco cimiteri
- Art. 22 Disposizioni generali-vigilanza
- Art. 23 Reparti speciali
- Art. 24 Ammissione al cimitero
- Art. 25 Piano cimiteriale

CAPO II INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 26 Inumazioni
- Art. 27 Tumulazioni
- Art. 28 Tumulazioni provvisorie
- Art. 29 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Art. 30 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
Art. 31 Materiali e oggetti recuperabili

CAPO III CREMAZIONE

Art. 32 Crematorio
Art. 33 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Art. 34 Urne cinerarie

CAPO IV POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 35 Orario
Art. 36 Disciplina dell'ingresso
Art. 37 Divieti
Art. 38 Riti funebri
Art. 39 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe
Art. 40 Rimozione di ornamenti

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 41 Concessioni
Art. 42 Durata della concessione
Art. 43 Modalità di concessione
Art. 44 Manutenzione

CAPO II DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE

Art. 45 Subentri
Art. 46 Rinunce

CAPO III REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 47 Revoca
Art. 48 Decadenza
Art. 49 Estinzione

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 50. Accesso di imprese private
Art. 51 Recinzione aree – materiale di scavo

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Efficacia delle disposizioni del regolamento
Art. 53 Cautele
Art. 54 Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Art. 55 Concessioni pregresse
Art. 56 Sanzioni
Art. 57 Rinvio a disposizioni di legge
Art. 58 Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, al D.P.R.10.09.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo e Autorità sanitaria locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di polizia mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono esercitati dall'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 31, 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dal foglio di norme e condizioni pattuite nella concessione.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti tutti quei servizi che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria e cioè:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali (se esistenti);
- d) la deposizione delle ossa o ceneri in ossario comune;
- e) il feretro per le salme i cui familiari o altri interessati non risultino in grado di sostenere la spesa o da parte degli stessi vi sia disinteresse.

Tutti gli altri servizi possono essere sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque dimostri averne interesse e tenuto conto della legge sulla privacy, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti, visibili al pubblico, nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE MORTUARIE

Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori

Il Comune dispone di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Il Comune deve poter disporre di un locale da utilizzarsi ad obitorio, distinto dal locale per deposito di osservazione, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria;
- c) per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- d) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone sottoposte a nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene locale.

Spetta all'Azienda U.S.S.L. comprendente più comuni, individuare gli obitori ed i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento e all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Con le stesse modalità vengono individuati gli obitori che dovranno essere dotati di celle frigorifere isolate per cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettivo-diffusive.

Art. 7 - Camera mortuaria

Ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

CAPO III - FERETRI

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.10.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività o di altre cause che possono indurre pericolo pubblico, il responsabile del competente servizio dell'Azienda U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - Verifica e chiusura dei feretri

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e cognome del defunto ed anno di nascita e di morte.

Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) in caso di inumazione il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R.10.09.1990 n. 285; i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) in caso di tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R.10.09.1990 n. 285;

c) in caso di trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R.10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) in caso di trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

e) in caso di cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del responsabile del competente servizio dell'Azienda U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda U.L.S.S. competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11. - Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lettera a) e lettera e) comma primo, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali non sia stato possibile accertare la famiglia di origine.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art 12 - Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 - Modalità di trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezioni di legge, comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
- c) la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
- d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del responsabile del settore.

E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Ove il corteo fosse di notevole lunghezza, dovrà essere lasciato il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza e agli autobus del servizio pubblico urbano.

Quando lo ritenga opportuno, il responsabile comunicherà anche al comando di polizia municipale l'orario dei cortei funebri e il loro percorso per gli opportuni provvedimenti di circolazione e vigilanza.

L'Azienda U.L.S.S. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le rimesse delle autofunebri e il luogo per la sosta di quelle di passaggio devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal responsabile del competente ufficio dell'Azienda U.L.S.S., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 14. - Diritti del Comune

Il Comune, per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 15.-Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 che impedisca la vista dall'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il responsabile del competente ufficio dell'Azienda U.L.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al

cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego di apposito mezzo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in luogo diverso dal cimitero o in altro comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve fare riferimento all'autorizzazione al seppellimento o all'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni di passaggio quando in essi siano previste onoranze.

Le salme provenienti da altro comune, e per le quali sono di fatto già svolte le esequie, devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico atto del Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Art. 18 - Trasporti per o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/01/1938, n. 1055.

Art. 19 - Trasporto di resti mortali e ceneri

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità competenti a norma di legge se il trasporto è riferito a percorsi per o da Stati esteri.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema autorizzato.

Art. 20 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il competente servizio di igiene prescriverà le norme necessarie a garantire la salute pubblica durante i trasporti.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il competente servizio di igiene dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 21 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- BREDA CAPOLUOGO
- SALETTO/SAN BARTOLOMEO

Art. 22 - Disposizioni generali-vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla legge.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o suo delegato.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero.

Competono, altresì, al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, nonché la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie.

Il responsabile del competente ufficio dell'Azienda U.L.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 23 - Reparti speciali

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, in mancanza di questo, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

La sepoltura di parti anatomiche, qualora non fossero cremate, vengono sepolte mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 24 - Ammissione al cimitero

Nei cimiteri devono essere ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, cittadinanza o religione quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori del territorio del comune che abbiano avuto almeno una volta la residenza nel comune;
- c) le salme delle persone nate nel comune;
- d) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero stesso;
- e) le salme delle persone residenti o domiciliate nel comune al momento della morte;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 delle persone di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) ed e);
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate;
- h) i genitori, i fratelli, i figli e il coniuge o il convivente more-uxorio, che sia o sia stato tale per almeno 5 anni, delle persone di cui alle lettere b) c) ed e) del presente comma, anche se non sono nate o non sono mai state residenti nel comune.

Art. 25 - Piano cimiteriale

Nel Cimitero Comunale sono previste le seguenti sepolture:

- a) tombe individuali a terra (inumazioni);
- b) tombe di famiglia;
- c) loculi (tumulazioni);
- d) tombe monumentali (inumazioni riservate);
- e) cappelle gentilizie;
- f) ossari individuali (per sepoltura resti mortali e/o ceneri)
- g) ossario comune (per sepoltura resti mortali e/o ceneri);

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di stabilire la suddivisione e destinazione delle aree all'interno del cimitero; tale delimitazione dovrà risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO II. - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 26 – Inumazioni

I campi per le inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa sarà contraddistinta da cippo o lapide; sullo stesso cippo dovranno essere riportati gli estremi del defunto come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 285/90.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un'unica sepoltura, sia o meno presente un feretro, dietro corresponsione dell'apposita tariffa, ferme restando le altre condizioni e i termini della sepoltura principale.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Nei campi ad inumazione può essere posta dai familiari, in sostituzione della lapide, un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 15 dal piano di campagna.

L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27 - Tumulazioni

Le tumulazioni sia che esse avvengano in loculi individuali, in nicchie ossario, in tombe di famiglia o in cappelle gentilizie, dovranno rispettare le disposizioni generali di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro; il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione o alle persone della famiglia del concessionario, se trattasi di sepoltura in tomba di famiglia o cappella gentilizia.

E' consentita la tumulazione in uno stesso loculo cimiteriale, e così pure in quelli previsti nelle tombe di famiglia o cappelle gentilizie, di una salma e di cassette per resti ossei o urne cinerarie, qualora esista lo spazio sufficiente.

L'assegnazione dei loculi avviene in ordine di numero progressivo dei loculi stessi e alla data del decesso. In caso di traslazione di salma proveniente da altra sepoltura, viene assegnato il primo loculo disponibile al momento della domanda.

I loculi resi liberi a seguito di estumulazioni ordinarie e straordinarie, su comunicazione dell'ufficio tecnico comunale di avvenuto risanamento, saranno riassegnati prima e allo stesso costo dei loculi di ultima costruzione.

Se la disponibilità dei loculi lo consente, viene garantito a coloro che ne facciano richiesta, l'avvicinamento delle spoglie del coniuge in loculo attiguo a quello dell'altro coniuge defunto, mediante il versamento dell'importo previsto per una nuova concessione. In tal caso il loculo precedentemente occupato si intende rinunciato e, su richiesta dell'avente diritto, si potrà procedere al rimborso della quota per il periodo non usufruito.

Art. 28 - Tumulazioni provvisorie

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) quando si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

Il deposito provvisorio non può superare la durata di mesi sei ed è prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a); è inoltre soggetto alla corresponsione delle tariffe relative alle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva, nonché al versamento della cauzione come stabilita nell'apposito tariffario.

Qualora alla scadenza del periodo massimo concesso, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, si provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, o di periodo superiore, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 204/1951 le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione ed il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo della concessione e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento, che possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

L'elenco e l'inizio delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria sono pubblicizzati tramite affissione agli albi cimiteriali e all'albo pretorio con congruo anticipo.

Le fosse od i loculi liberati dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni e tumulazioni.

Potrà essere autorizzata, su richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione ordinaria, sempreché tale presenza non ostacoli o rallenti le operazioni in atto nel Cimitero.

I feretri sono esumati o estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti ossei, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. Se non sussiste domanda di altra collocazione dei resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato o esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, i soggetti aventi diritto possono scegliere tra le seguenti alternative:

Estumulazioni:

- a) ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e rinnovo della concessione con pagamento della relativa tariffa;
- b) inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco;
- c) cremazione.

Esumazioni:

- a) cremazione;
- b) reinumazione in campo comune (eventualmente con utilizzo di contenitori realizzati in materiale biodegradabile).

Al fine di favorire una più rapida ripresa del processo di mineralizzazione, potranno essere utilizzati prodotti enzimatici individuati in apposito elenco del Ministero della sanità ed il periodo di renumazione-ritumulazione sarà fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco o suo delegato.

Art. 30 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate al precedente articolo 29.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria come indicati all'art. 83 del D.P.R. n. 285/90, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi compresi tra maggio e settembre o quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa se non in possesso di autorizzazione del coordinatore sanitario in cui si dichiara che tale operazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate per il trasferimento dei feretri in altra sede a condizione che, aperto il loculo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio alla salute pubblica.

L'estumulazione a richiesta comporta la decadenza della concessione originaria e la necessità di ottenere, per la ritumulazione, una ulteriore concessione a pagamento in base alle tariffe vigenti.

Art. 31 - Materiali e oggetti recuperabili

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne comunicazione al custode del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Di ciò il responsabile provvederà a farne menzione negli appositi elenchi e non potranno essere accolti reclami in assenza della predetta comunicazione.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato negli atti d'ufficio.

In assenza di richieste degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile che provvederà a tenerli a disposizione degli eventuali aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.

Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà purché gli stessi rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Dopo le esumazione ed estumulazioni ordinarie, le croci, le lapidi e i copritomba sono smaltiti secondo le vigenti norme.

CAPO III - CREMAZIONE

Art. 32 - Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 33 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello stato civile.

Art. 34 - Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito colombario o nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in ossario comune.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 35 – Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 36 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri di norma, si può entrare solo a piedi.

Per motivi di salute od età il responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 37 – Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ai 10 anni, non accompagnati da persone adulte e di coloro che si trovano in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale;
- b) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- c) introdurre oggetti estranei o indecorosi, cani ed altri animali;
- d) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- e) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- f) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione;
- g) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- h) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- i) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- j) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- k) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- l) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta;
- m) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa apposita autorizzazione;
- o) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli non autorizzati, sono esclusi dal presente divieto i mezzi comunali.

I divieti predetti, laddove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque non rispetti le norme suddette, e comunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla custodia e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 38 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio.

Art. 39 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, comunque consone al carattere sacro del luogo; deve essere compilata in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

E' concesso, senza particolare autorizzazione, di effettuare piantagioni di arbusti e fiori, a condizione che le piantagioni stesse siano tali per cui le loro radici non si estendano oltre un metro in profondità, non superino con i loro rami un metro e mezzo di altezza e non si estendano oltre lo spazio di pertinenza della tomba.

Presso cappelle e tombe non è consentito effettuare piantagioni di qualsiasi genere fuori dell'area in concessione.

Le lapidi non dovranno evadere dalla sagoma limite dell'area assegnata e, se collocate in corrispondenza delle fosse di inumazione, dovranno essere saldamente ancorate al terreno.

I concessionari di loculi di proprietà comunale, dovranno osservare, per la disposizione sulla lapide delle iscrizioni e degli oggetti ornamentali e a ricordo, lo schema di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 40 - Rimozione di ornamenti

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e quant'altro ritenuto indecoroso o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o pericolose per l'incolumità pubblica.

La rimozione e l'allontanamento di lapidi e simili poste in corrispondenza delle fosse comuni, avverranno comunque al termine del periodo di seppellimento e/o in occasione di esumazioni ordinarie.

Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi rivalendosi per le spese sul concessionario.

E' vietato il collocamento di oggetti mobili nei corridoi prospicienti ai loculi e tombe. E' obbligo di chi presiede alla custodia del cimitero di rimuovere tali oggetti.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 31 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 41 – Concessioni

Il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree e manufatti costruiti dallo stesso. Tale diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi.

Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. L'atto di concessione deve, inoltre, indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- il concessionario (se diverso da persona fisica, il rappresentante dell'ente o collettività);
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca e la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista.

La concessione di loculi ed ossari è subordinata al pagamento della relativa tariffa entro sette giorni lavorativi dalla data di richiesta della concessione stessa. Se allo scadere di detto termine il concessionario non avesse provveduto al pagamento, lo stesso verrà diffidato a provvedervi entro un termine precisato. Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà d'ufficio allo spostamento della salma che occupa il loculo in questione in fossa comune a spese del richiedente la concessione. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di effettiva tumulazione della salma.

La domanda di concessione con porta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Gli atti relativi a concessioni in favore di collettività, enti od istituzioni, dovranno indicare il soggetto concessionario che sarà individuato nella persona che li rappresenta e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

I canoni relativi alle concessioni sono fissati mediante deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione di loculi, ossari ed aree cimiteriali può effettuarsi esclusivamente a favore di coloro che ne facciano richiesta per il seppellimento delle salme di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 42 - Durata della concessione

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

La durata è fissata:

- a) in anni 99 (novantanove) dalla data della concessione, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private.
- b) in anni 35 (trentacinque) dalla data della tumulazione, per i loculi e gli ossari individuali.

Art. 43 - Modalità di concessione

LOCULI E OSSARI

Non sono consentite concessioni di loculi o di ossari per raccogliere i feretri, le ceneri o i resti mortali di persone che all'atto della richiesta siano ancora viventi.

Le concessioni di loculi e ossari e quindi la tumulazione di feretri, cassette per resti ossei o ceneri, avverranno secondo l'ordine cronologico in forma verticale dall'alto in basso rispetto alle varie file sovrapposte.

Nel caso in cui un loculo o un ossario si renda libero per trasferimento di salma o di resti mortali, per mancato rinnovo della concessione o per altra causa, una volta che lo stesso sia dichiarato disponibile a nuova sepoltura dall'Ufficio tecnico comunale, lo stesso sarà concesso alla prima richiesta pervenuta all'Ufficio Comunale competente, indipendentemente dall'ubicazione del loculo stesso ed in deroga all'ordine cronologico di cui all'articolo precedente, allo stesso canone dei loculi e degli ossari di ultima costruzione.

Non sono consentite le estumulazioni di feretri o resti mortali da loculo a loculo o da ossario ad ossario dello stesso cimitero, fatta eccezione per la salma del coniuge che può essere, a richiesta, estumulata per essere collocata in altro loculo attiguo a quello concesso per l'altro coniuge defunto (ricongiungimento).

Al costo di tale nuova concessione sarà scomputata la quota del rimborso del periodo di concessione non usufruito, in analogia al successivo comma.

Per i trasferimenti di salme o di resti ossei all'interno dello stesso cimitero da loculo o ossario ad altra sepoltura è previsto il rimborso del periodo non usufruito, della somma a suo tempo pagata. Analogamente si procederà al rimborso per i trasferimenti da altro cimitero nel territorio comunale, o per estumulazione di feretri e resti mortali da trasferirsi in cimiteri di altri comuni, solo nei casi di ricongiungimento a genitori, fratelli, figli, coniuge o convivente more-uxorio, che sia o sia stato tale per almeno cinque anni. Detto rimborso è dovuto a quanti ne facciano richiesta e che ne abbiano diritto.

La concessione in uso dei loculi e degli ossari è circoscritta alla sola persona per la quale viene rilasciata e non può, quindi, essere ceduta a terzi in alcun modo né per qualsiasi titolo, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Le lapidi dei loculi e degli ossari sono fornite dal Comune e il loro costo è compreso nel canone di concessione corrisposto.

In caso di rinnovo della concessione potrà essere fornita una nuova lapide, a richiesta del concessionario.

TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE--+-

I progetti di costruzione relativi a concessioni di sepolture private sono sottoposti alle stesse procedure delle concessioni edilizie, con esclusione del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Le costruzioni funerarie devono osservare le disposizioni generali impartite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, nonché quelle del regolamento comunale d'igiene e del presente regolamento.

Per ogni area data in concessione deve essere costruito un unico edificio funerario. Non è consentito usufruire della superficie di due o più aree per costruire una cappella gentilizia.

Il numero massimo di loculi costruibili è fissato in:

- a) sei, suddivisi in due righe, per le tombe di famiglia;
- b) otto per fila, dei quali 5 fuori terra e 3 sottoterra, per le cappelle gentilizie.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile.

Le concessioni in uso di aree per tumulazioni private, impegnano il concessionario a presentare il progetto per l'esecuzione dell'edificio funerario entro sei mesi dalla data di concessione in uso dell'area, e a ritirare la concessione edilizia relativa entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto. La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori comporta altresì la revoca della concessione dell'area.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Può essere concessa una proroga di 6 mesi ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.

Art. 44 – Manutenzione

I concessionari devono mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti in uso. Se essi non vi provvedono, verranno diffidati ad eseguire i lavori necessari entro un termine determinato. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, si potrà provvedere d'Ufficio a spese del concessionario.

Nel caso in cui la sepoltura risulti abbandonata, per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti e a tutte le operazioni ritenute necessarie per garantire l'igiene e l'incolumità pubblica oltre che il decoro dei luoghi, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Sono a carico dei privati, finché vige la concessione o il periodo obbligatorio di permanenza delle salme, la rimozione, in occasione dell'immissione di altre salme, di resti mortali o per altri tipi di intervento richiesti, delle parti decorative costruite o installate dal privato/concessionario nonché di tutti gli altri eventuali corpi o manufatti aggiunti dallo stesso. I lavori saranno eseguiti da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 50 del presente regolamento.

CAPO II - SUBENTRI E RINUNCE

Art. 45 – Subentri

La concessione relativa ai monumenti sepolcrali e ai loculi concessi ai singoli cittadini passa, alla morte del concessionario, agli eredi; il Comune riconosce, quale interlocutore, uno solo degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto dagli eredi e notificato all'Autorità Comunale, viene designato dal Sindaco.

Qualora non vi siano aventi diritto alla successione, o, se esistano, non provvedano alla manutenzione necessaria di tali sepolture, queste passano di proprietà del Comune dopo 30 anni dall'ultima tumulazione.

Per le aree cimiteriali, in assenza di eredi, anche se concesse a termine, le stesse ritornano nella disponibilità del Comune, dopo 15 anni dall'ultima inumazione.

Art. 46 – Rinunce

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

Il concessionario ha diritto alla restituzione di una quota da parte del Comune per il periodo non utilizzato calcolata in base al prezzo pagato all'atto di rilascio della concessione, in proporzione agli anni di concessione

ancora utilizzabili. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Il Comune provvederà a proprie spese al ripristino del loculo per la successiva concessione.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. Le salme eventualmente presenti dovranno venire trasferite a cura e spese del concessionario.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% del prezzo corrente delle aree. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 47 – Revoca

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 48 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione dalla salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 44 dopo che il responsabile abbia provveduto a due diffide ad adempiere con intervallo non inferiore ai tre mesi;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando conosciuti, a norma dei precedenti commi, verrà emessa in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.

Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti mortali e ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario comune.

Si disporrà, quindi, per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 49 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 41, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture private, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 50 - Accesso di imprese private

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione temporanea rilasciata del responsabile del servizio che verrà esibita al responsabile del servizio di custodia, su richiesta dello stesso.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, nel rispetto del presente regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto.

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Il responsabile, in caso di inosservanza delle precedenti norme, può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Il concessionario pagherà un contributo sui consumi di energia elettrica, fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 51 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di sepolture private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 53 – Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o il posizionamento di croci, lapidi, busti, o la costruzione di edicole, monumenti ecc. si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 54 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al dipendente responsabile dell'ufficio, o, in assenza di questo, al Segretario comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del comune, su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 42 e 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 55 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 52 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.

In ogni caso le concessioni pregresse dovranno essere adeguate alle disposizioni igienico sanitarie e altro in materia in vigore. Viene stabilito, per i concessionari, un termine di cinque anni, dalla richiesta dell'ufficio, per adeguare le tombe alla normativa in vigore.

Art. 56 – Sanzioni

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi di legge.

Art. 57 Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 58 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte del Consiglio comunale e pubblicazione nelle forme di legge.